



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 91 del 12 9 GEN. 2018

OGGETTO: Approvazione modifica Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 20,24, a seguito di invito diramato dal Presidente dell'Assemblea in data 23 GEN 2018

n. 1858, nella Residenza Municipale, e precisamente nella sala delle sue adunanze, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione — ordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta il Dott. Pierluigi Schiattarella in qualità di Presidente.

All'appello risultano:

Sindaco dott. Luigi Sarnataro Presente Assente

Consiglieri:

COGNOME E NOME	P	A	COGNOME E NOME	P	A
----------------	---	---	----------------	---	---

1	SCHIATTARELLA PIERLUIGI	✓	13	LICCARDO PASQUALE	✓
2	TERRIBILE CIRO	✓	14	SCHETTINO ANNAMARIA	✓
3	TOSCANO MARCELLO		15	ZUCCONELLI UMBERTO	✓
4	PALUMBO DANIELE	✓	16	DANIELE FILIPPO	✓
5	ESPOSITO RITA	✓	17	MICILLO CRESCENZO	✓
6	ROMAGNUOLO ANIELLO	✓	18	SANTOPAULO GENNARO	✓
7	VERRAZZO RENATO		19	CAPASSO ANTONIO	✓
8	ASSUNTO GENNARO	✓	20	MANDARA RAFFAELE	✓
9	BOVE ANTONIO	✓	21	MIGLIACCIO BIAGIO	✓
10	MAURIELLO GIOVANNI	✓	22	TAMMARO LUISA	✓
11	MENNA GIOVANNI	✓	23	CARDONE VINCENZO	✓
12	GIORDANO VINCENZO	✓	24	IACOLARE ANNA	✓

Totale Presenti N.: 21

Totale Assenti 4

Giustificano l'assenza i Sigg. —

Partecipa e assiste alla seduta il Dott. Salvatore Massi Segretario del Comune.

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Il presidente del consiglio comunale, passa alla discussione del secondo punto all'ordine della convocazione del 23.01.2018 prot. n. 1851;

relaziona sul punto il vice Sindaco con delega al bilancio Dott.ssa Franca Russo;

si susseguono vari interventi dei consiglieri comunali come da trascrizione agli atti;

Interviene alla fine il Cons. Micillo per dichiarazione di voto favorevole a nome dell'intera minoranza consiliare.

esaurita la discussione, il PdC pone ai voti il 2° punto all'odg della seduta del 29.01.2018 del che se ne ricava il seguente esito:

consiglieri presenti e votanti n. 21 compreso il Sindaco ed assenti n. 04 (Toscano, Verrazzo, Tammaro e Iacolare)

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno

Favorevoli: unanimità dei presenti

il Consiglio Comunale

visto l'esito della votazione così come su riportata, approva la proposta di cui trattasi.





comune di Mugnano

Provincia di Napoli

Settore economico finanziario

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

ISTRUTTORIA

Premesso che:

- l'art. 6-ter - "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Considerato che:

- questo Ente già ha introdotto la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni notificate dal 2000 al 2016, a mezzo regolamento approvato dal consiglio comunale con delibera n°3 del 26 gennaio 2017;

Mu

- che l'art. 1 comma 11 quater del decreto legge n° 148/2017, pubblicato il 5 dicembre 2017 ammette una seconda possibilità per i comuni di adottare la definizione agevolata delle ingiunzioni già prevista dall'art. 6 ter del D.L. n° 193/2016, ovvero di ampliare quella già adottata al fine di includere le ingiunzioni notificate fino al 16 ottobre 2017.
- il Comune può disporre la nuova definizione agevolata con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata in gazzetta ufficiale il 5 dicembre 2017, comporta un termine massimo entro cui deliberare corrispondente al 03 febbraio 2018

Ritenuto


- logico e opportuno proseguire la strada intrapresa con la delibera n° 3/2016, ampliando la definizione agevolata delle ingiunzioni secondo quanto stabilito dal D.L. n° 148/2017, ossia di considerare definibile anche le ingiunzioni notificate fino al 16/10/2017.
- quindi di modificare il regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento, di cui alla delibera consiliare n° 03 del 26 gennaio 2017, secondo quanto riportato in allegato

Visto

- l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.
- Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Il responsabile di procedimento

Dott. Massimo Migliorisi



Il capo settore economico finanziario

Dott.ssa Concetta RUSSO

IL SINDACO

Esaminata l'istruttoria che precede;

Visto le modifiche al regolamento di cui alla delibera di consiglio comunale riportare in allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto predisposte dal responsabile del settore finanziario, dott.ssa Concetta RUSSO,

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente di Settore, dott.ssa Concetta RUSSO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Ritenuto di approvare le modifiche allegate, precisamente all'art. 2 comma 1, art. 3 commi 1 e 2, art.4 comma 1 art. 5 commi 1 e 2 del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui alla delibera C.C. n° 3/2017.

PROPONE

- 1. di approvare le modifiche allegate, precisamente all'art. 2 comma 1, art. 3 commi 1 e 2, art.4 comma 1 art. 5 commi 1 e 2 del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui alla delibera C.C. n° 3/2017.;**
- 2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;**
- 3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.**
- 4. di trasmettere tale delibera al concessionario per la riscossione di questo Ente, Soget spa, giusto contratto n° rep. 1489/11;**
- 5. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.**

Il Sindaco

Dott. Luigi SARNATARO



ALLEGATO

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata (attuale versione)

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata (nuova versione)

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, **avvenute dal 1 gennaio 2000 al 16/10/2017**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata (attuale versione)

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario apposita istanza entro e non oltre il **2 maggio 2017**.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di quattro rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite



Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata (nuova versione)

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Comune, o al concessionario apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni decorrenti dal decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento all'albo pretorio on line di questo Comune.

L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica se intende effettuare il pagamento in due rate di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 30 settembre 2018**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata (attuale versione)

1. Il concessionario, sentito il comune, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario comunica entro il **30 giugno 2017** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il 31 luglio 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro il 31 luglio 2017 e 30 aprile 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio 2017, il 30 novembre 2017 ed il 30 aprile 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo scadenti rispettivamente il 31 luglio 2017, il 30 novembre 2017 ed il 30 aprile e 30 settembre 2018.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata (nuova versione)

1. Il concessionario, sentito il comune, comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario comunica entro il **30 giugno 2018** ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle

singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31 luglio 2018;

b) versamento in due rate di pari importo: entro il 31 luglio 2018 e 30 settembre 2018;

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione (attuale versione)


1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario Soget spa, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza dal 1° dicembre al 31 gennaio 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 gennaio 2017.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione (nuova versione)

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal concessionario Soget spa, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti tutti i versamenti previsti nel piano di dilazione al 16 ottobre 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione dell'istanza.



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
NOMINATO CON DELIBERA N.43 DEL 13 DICEMBRE 2016

Verbale n. 24 del 24.01.2018

Pareri Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Mugnano di Napoli

Su proposte

- 1) " **Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso**"
- 2) " **Modifiche al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento**"

I sottoscritti dott. Perone Ernesto, dott. Esposito Giuseppe e dott. Cerrato Fabrizio revisori dei conti del Comune di Mugnano di Napoli, nominati in data 13.12.2016 con delibera consiliare n. 43, immediatamente esecutiva,

PREMESSO

- che sono stati richiesti al Collegio dei Revisori i pareri in epigrafe concernenti le rispettive proposte di delibera C.C. avente ad oggetto " **Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso**" e " **Modifica regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento**";
- che è compito dell'organo di revisione ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 del 10.10.2012 - pubblicato in G.U. n. 237 del 10.10.2012 - rendere pareri in materia di proposte di regolamento di contabilità, economico-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;
- che nei pareri resi in conformità al comma 1 lettera b) dell'art. 239 D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012 del 10.10.2012 - pubblicato in G.U. n. 237 del 10.10.2012 - si esprime un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti;



CONSIDERATO

- che gli allegati schemi di adozione del "Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso" e "Modifiche al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento" sono redatti in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n.212 in materia di statuto dei diritti del contribuente, con rispetto delle esigenze di semplificazione per il contribuente e del corretto e leale rapporto tra la pubblica amministrazione ed il cittadino contribuente;
- Che ai sensi dell'art.1,c.169 della legge 296/2006, l'adozione dei regolamenti delle entrate degli enti locali hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati dopo l'inizio dell'esercizio;
- Che nella proposta di delibera si dà atto che il Regolamento ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018 e che lo stesso, unitamente alla delibera di approvazione, sarà trasmesso al Ministero dell'Economia, Dipartimento delle Finanze;
- Che il regolamento prevede specificamente le Entrate (art.1), le violazioni Sanabili (art.4), la misura delle sanzioni ridotte (art.6) e la somma complessiva che il contribuente deve versare contestualmente per sanare la propria posizione (art.7);
- Che il D.M.29-11-2017 differisce al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2018;
- **Considerato, altresì**, che circa la " Modifiche al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento", la definizione agevolata è stata introdotta con delibera n.3 del 26 1-2017 e che l'art.1,comma11 quater del d.l.n.148/2017 consente ai comuni di adottare ancora la definizione agevolata e di ampliare l'arco temporale fino al 16 ottobre 2017;

VISTI

- I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 D.Lgs. 267/2000 resi dal dirigente del settore finanziario e dal settore proponente.



Tutto ciò premesso,

I Revisori dei conti

esprimono parere favorevole sulle proposte di deliberazioni relative alla adozione di:

- 1) Regolamento comunale per l'applicazione del ravvedimento operoso;
- 2) Modifiche al regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di notifica di ingiunzione di pagamento".

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

dott. Ernesto Perino

dott. Giuseppe Esposito

dott. Fabrizio Cerrato

Roberto Perino

M-



COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Sulla deliberazione proposta da Stalaco

in data _____, avente il seguente oggetto:

APPROVAZIONE MODIFICA REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE A SEGUITO
DELLA NOTIFICA DI INGIUNZIONI DI PAGAMENTO.

sono espressi, ai sensi dell'art.49 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA:

fontanella

LI. 23/01/2018

Il Responsabile del Settore

REGOLARITA' CONTABILE:

fontanella

LI. 23/01/2018

Il Ragioniere Capo

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

[Handwritten signature]

IL SEGRETARIO COMUNALE

[Handwritten signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento enti locali)

Certifico io sottoscritto Responsabile della Segreteria Generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12 FEB 2018 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 12 FEB 2018

Il Messo Comunale

[Handwritten signature]

Il Responsabile della Segreteria Generale

[Handwritten signature]

COMUNICAZIONI

(Art. 135, comma 2, d. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento enti locali)

Si dà atto che della presente delibera viene disposta, a cura della Segreteria Generale, la comunicazione oggi, giorno di affissione all'Albo Pretorio, al Prefetto, trasmettendo copia della deliberazione, poiché relativa ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a contratti, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con nota di prot. _____ del _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGR. GEN.

ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. N° 267/2000.
 - il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
 - il giorno decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);
- Si assegna la presente deliberazione a _____ per le procedure attuative di competenza.

Li, _____

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa procedura attuativa.

Li, _____
